

DETERMINAZIONE N. **108** DEL **28 LUG. 2016**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 28 LUG. 2016

Oggetto: proroga tecnica della convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l'attività relativa alla certificazione ISEE

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Viste le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa con particolare riguardo all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all' art. 1, comma 108, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e all'art.1, comma 307, lettera b), della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo;

Vista la deliberazione n. 1 del 16 febbraio 2016 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'anno 2016;

Vista la deliberazione n. 7 del 5 luglio 2016 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato, in via definitiva, la I Nota di variazione al Bilancio di previsione dell'INPS per l'anno 2016;

Vista la determinazione del 22 gennaio 2015 n.1 con la quale il Commissario Straordinario dell'INPS ha approvato lo schema convenzionale tra INPS e CAF per l'attività di certificazione ISEE relativa all'anno 2015;

Vista la determinazione n.94 del 10 settembre 2015 con la quale il Presidente dell'INPS ha approvato il nuovo schema di convenzione, sostituendo il precedente di cui alla determinazione commissariale n.1 del 22 gennaio 2015;

Vista la determinazione del 22 dicembre 2015 n.188 con la quale il Presidente dell'INPS ha disposto la proroga della vigenza delle convenzioni sottoscritte con i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE sino al 31 marzo 2016 e il differimento dei termini di cui all'articolo 19 della convenzione, rubricato "Compensi";

Preso atto della permanenza della necessità di rivedere complessivamente l'attuale assetto convenzionale con i CAF al fine di realizzare in termini generali un'ulteriore efficienza degli accordi in essere;


Considerato che l'Istituto, al fine di garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, a partire dal mese di febbraio ha formulato ai CAF proposte di rinnovo dello schema convenzionale che, nonostante vari tentativi, non hanno, sinora, portato ad una definizione condivisa tra le parti;

Visto che l'INPS dovrà tener conto degli effetti eccezionali derivanti dalle sentenze nn. 838/2016, 841/2016 e 842/2016 con le quali il Consiglio di Stato, respingendo i ricorsi in appello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, ha confermato l'esclusione dal calcolo dell'ISEE dei trattamenti economici legati alla disabilità nonché l'inapplicabilità di distinte franchigie per persone minorenni e maggiorenni con disabilità;

Visto che l'art. 2-sexies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ha confermato, nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le suddette sentenze del Consiglio di Stato, l'esclusione dal calcolo dell'ISEE dei trattamenti economici percepiti in ragione della condizione di disabilità;

Atteso che l'INPS, ferma restando la necessità di garantire la prosecuzione del servizio per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), senza soluzione di continuità e nel rispetto dei vincoli di bilancio, nel corso dell'incontro svoltosi in data 22 giugno 2016, ha convenuto con la proposta, formalizzata dai CAF, di prorogare le Convenzioni approvate con le precitate determinazioni sino al 30 settembre 2016, anche in considerazione degli accadimenti sopra riportati;

Attesa nel contempo la necessità di differire i termini anche in merito alla erogazione degli importi a titolo di somma aggiuntiva di cui alla tabella B dell'art. 19 della convenzione, in ragione delle novità legislative e giurisprudenziali sopravvenute che hanno reso maggiormente complessi gli scenari in cui gli intermediari saranno chiamati ad intervenire nel corso del 2016 in tema di calcolo dell'ISEE e che comporterà per gli stessi uno sforzo aggiuntivo



sia per la gestione del rapporto con l'utente sempre più orientato al servizio di natura consulenziale, sia per rendere maggiormente efficienti i sistemi gestionali atti a garantire la piena cooperazione applicativa delle attività relative all'acquisizione delle DSU;

Tenuto conto che per tutta la vigenza della proroga verranno confermate disciplina e modalità operative già previste per l'anno 2015 e verranno corrisposti ai CAF i compensi di cui allo schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 94 del 10 settembre 2015, prorogati con determinazione del 22 dicembre 2015 n.188 e di seguito riportati:

Attestazione ISEE in base alla composizione del nucleo familiare		Costo del servizio
PRIMA FASCIA	da 1 a 2 soggetti	€ 10,06
SECONDA FASCIA	da 3 a 5 soggetti	€ 13,58
TERZA FASCIA	oltre 5 soggetti	€ 16,60

Preso atto che, in ragione dei sopravvenuti eccezionali adempimenti sopra specificati e subordinatamente alle valutazioni dell'Istituto in ordine al numero delle DSU pervenute nell'anno 2016, si procederà a corrispondere, per ciascuna di queste, l'importo aggiuntivo, IVA esclusa, nella misura riportata nella sottostante tabella:

Attestazione ISEE in base alla composizione del nucleo familiare		Somma Aggiuntiva
PRIMA FASCIA	da 1 a 2 soggetti	€ 1,50
SECONDA FASCIA	da 3 a 5 soggetti	€ 1,50
TERZA FASCIA	oltre 5 soggetti	€ 1,50

Atteso che l'attività svolta dai CAF sarà remunerata esclusivamente nei limiti dello stanziamento annuo sullo specifico capitolo del bilancio di previsione INPS;

Considerato che, ai fini della verifica del rispetto dei limiti dello stanziamento, l'Istituto procederà a periodico monitoraggio delle spese per i servizi svolti dai CAF;

Vista la nota del 15 marzo 2012, n. 0025848, con la quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha comunicato all'Istituto, tra l'altro, l'esclusione dall'applicazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari delle convenzioni che l'Istituto medesimo, per

[REDACTED]

l'espletamento di proprie funzioni istituzionali riconducibili alla sfera previdenziale, stipula con i Centri di assistenza fiscale;

Visto il D.M. 3 aprile 2013, n.55, recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con cui è stato previsto per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;

Visto che le Parti per l'attuazione delle attività previste in convenzione si atterranno alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

1. di prorogare la vigenza delle convenzioni sottoscritte con i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE sino alla compiuta definizione di una convenzione quadro e, comunque, fino al 30 settembre 2016 con differimento dei termini di cui all'art. 19 della convenzione, rubricato "compensi", alle condizioni specificate in premessa. Gli oneri derivanti dalla presente convenzione per l'anno 2016, quantificati in euro 37.300.000,00 (trentasettemilionitrecentomila) IVA inclusa, trovano copertura nel capitolo di spesa del Bilancio di Previsione n. 3U1210024 di competenza della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito;
2. di dare mandato al Direttore generale di porre in essere quanto necessario per dare attuazione alla presente determinazione ivi incluse le più opportune forme per la comunicazione di tale proroga, nonché per la raccolta da parte dei Direttori di Area metropolitana e dei Direttori provinciali delle dichiarazioni di adesione da parte dei soggetti abilitati già sottoscrittori delle convenzioni ISEE 2015.

La presente determinazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti.

IL PRESIDENTE

Il Presidente
Prof. Tito Michele Boeri